

N. [REDACTED] R.Gen.Aff.Cont.

Cron. _____

Rep. _____

Sent. n. _____



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Tribunale di Napoli

2 SEZIONE CIVILE

Il Got dott. Aldo Aratro, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 1 [REDACTED] R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 16/03/2021 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281 *quinquies*, co. I, c.p.c. l'ultimo dei quali è scaduto il 7.6.2021;

TRA

A.T.I. ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE [REDACTED]

[REDACTED] tra [REDACTED]
[REDACTED] e [REDACTED]),
rapp.ta e difesa in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo avvocato dall'avv. [REDACTED] presso il cui studio sono elett.te dom.ti in Napoli, [REDACTED];

- ATTRICE

E

[REDACTED] già Cassa di Risparmio [REDACTED] S.p.A., rapp.ta e difesa in virtù di procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione dall'avv. [REDACTED]

[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

- CONVENUTA



Conclusioni delle parti:

parte attrice: *“affinché l’Ill.mo Tribunale di Napoli, anche in considerazione delle CTU depositate agli atti del giudizio, in accoglimento della domanda pro-mossa, voglia accertare e dichiarare che alla data del 20.01.2009 i conti correnti oggetto di giudizio esponevano un saldo creditore pari ad €. 63.028,19 -ovvero in via subordinata di €. 59.739,72- in luogo del saldo zero riportato negli estratti conto banca e, per l’effetto, voglia condannare ex art. 2033 c.c. la convenuta [REDACTED] S.p.a. al pagamento in favore degli attori del predetto importo di €. 63.028,19 -ovvero in via subordinata di €. 59.739,72- oltre interessi legali e capitalizzazione semestrale ex art. 1283 c.c. come richiesta in citazione, a decorrere dal 20.01.2009 al soddisfo, oltre il maggior danno ex art. 1224 c.c. da liquidare tenendo in conto l’appartenenza dell’attrice alla categoria economica socialmente significativa dei “creditori imprenditori” a cui il denaro costa non meno del 12% in ragione d’anno”;*

parte convenuta: *“1. Dichiarare inammissibili in rito, infondate nel merito e, comunque, rigettare le avverse domande. 2. In ogni caso accertare che nulla è dovuto dalla banca agli attori. 3. In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui venisse accertato un credito degli attori, compensarlo con il credito vantato dalla [REDACTED] per il risarcimento dei danni subiti per effetto della violazione, da parte degli attori, dei doveri di buona fede e correttezza nell’adempimento delle obbligazioni e nell’esecuzione del contratto di conto corrente (ex artt. 1175 e 1375 c.c.), nella misura da determinarsi anche in via equitativa, ai sensi dell’art. 1226 c.c. 4. Condannare gli attori al pagamento delle spese e competenze professionali del presente giudizio”.*

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data 9.4.2013 parte attrice ha dedotto di aver intrattenuto con la banca convenuta i rapporti di conto corrente nn. 0046/35322069 (ex 8138548/01/55), 615225275-29, 8138548/03/57, 6152025278-60, sui quali erano state addebitate poste non



dovute a titolo di interessi ultralegali e usurari, c.m.s., oneri e spese, capitalizzazione trimestrale degli interessi; ha concluso quindi per la condanna della banca convenuta al risarcimento dei danni per violazione dei principi di correttezza e buona fede contrattuale; per l'accertamento dell'effettivo saldo con eliminazione delle poste illegittimamente applicate; per la condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente percepite.

Costituitasi in giudizio, la banca convenuta ha eccepito la nullità dell'atto di citazione, la prescrizione delle rimesse effettuate prima del 9.4.2003 (decennio antecedente alla notifica dell'atto di citazione), l'inammissibilità nonché l'infondatezza in fatto e in diritto della domanda e ne ha chiesto il rigetto.

La causa, pervenuta per la prima volta innanzi allo scrivente all'udienza del 16.3.2019, è stata istruita a mezzo produzione documentale e CTU contabile con integrazione alla stessa disposta con ordinanza 20.6.2020.

La domanda è fondata per quanto di ragione.

Preliminarmente, va disattesa l'eccezione inerenti alla dedotta nullità della domanda per indeterminatezza dell'oggetto ovvero per mancata specificazione degli elementi di diritto su cui la stessa si fonda, atteso che la complessiva lettura dell'atto introduttivo del giudizio consente di individuarne il *petitum* e la *causa petendi*, cosicché alcuna violazione del diritto di difesa della banca convenuta può essere concretamente ipotizzata. Del resto, la convenuta, pur avendo eccepito detta nullità, si è però da subito ampiamente difesa nel merito, in tal modo mostrando di avere ben compreso la *causa petendi* sulla base della quale l'attore ha fondato la domanda di ripetizione e di risarcimento danni.

Ancora preliminarmente, quanto alla dedotta inammissibilità della domanda di ripetizione per essere i conti correnti oggetto di giudizio ancora aperti, va rilevato che, come si evince dalla relazione peritale in atti, i rapporti



bancari risultano invece estinti alla data di introduzione del giudizio, sicché la domanda di ripetizione proposta dalla parte attrice è certamente ammissibile.

Invero, come ha rilevato il CTU, agli atti risultano acquisiti i seguenti documenti: 1) estratti del conto corrente di corrispondenza n° 35322069 (già n° 81385480155) dal 01/07/2002 (accensione conto corrente) al 26/01/2009 (estinzione conto corrente con saldo zero); contratto di accensione del conto corrente n° 35322069 del 10/06/2002; 2) estratti conto del conto corrente anticipo fatture n° 6152025275/29 dal 05/12/2003 (accensione conto corrente) al 24/01/2007 (estinzione rapporto con saldo zero); 3) estratti conto del conto corrente anticipo fatture n° 6152025278/60 dal 17/12/2003 (accensione conto corrente) al 19/04/2006 (estinzione rapporto con saldo zero); contratto di accensione del conto corrente del 05/12/2003.

Si tratta quindi di contratti di conto corrente già estinti in epoche (2006, 2007 e 2009) anteriori all'azione di ripetizione proposta dal correntista.

Nel corso del giudizio, con la richiamata ordinanza 20.6.2020, è stato affidato al CTU già nominato, dott. XXXXXXXXXX, il compito di ricalcolare il saldo contabile dei conti correnti in oggetto - previa indicazione dei distinti rapporti intercorsi tra le parti e se gli stessi fossero ancora in essere o estinti alla data di introduzione del giudizio, nonché previa indicazione del tasso di interesse previsto in contratto e verifica della sussistenza della pattuizione della capitalizzazione degli interessi nel rispetto della Delibera Cicr 9.2.2000, della pattuizione di apertura di credito, della pattuizione della c.m.s. e regime delle valute - secondo i seguenti criteri: 1) applicando il tasso d'interesse convenzionale se previsto in contratto e, in difetto di contratto, il tasso d'interesse legale codicistico; qualora i contratti siano presenti in atti ma non rechino l'indicazione dei tassi di interesse, applicando il tasso d'interesse di cui all'art. 117, comma 7, TUB; 2) depurando ogni capitalizzazione (trimestrale, semestrale o annuale) degli interessi passivi e della commissione di massimo scoperto se non risulti rispettato quanto previsto dagli artt. 1 e 7 delibera CICR 9 febbraio 2000; 3) escludendo la commissione di massimo



scoperto se non pattuita per iscritto con l'indicazione delle modalità di calcolo; 4) escludendo gli addebiti dovuti alla capitalizzazione trimestrale della c.m.s., ove operata; 6) applicando la disciplina pattizia in ordine alla regolamentazione delle valute a debito e a credito e, se assente, tenendo conto delle date effettive delle operazioni; 7) non considerando modifiche delle condizioni contrattuali sfavorevoli al debitore che non siano state comunicate nelle forme di cui all'art. 118 comma 2, TUB. Al CTU, poi, è stato altresì conferito l'incarico di accertare il TEG dei rapporti secondo la formula dettata dalla Banca d'Italia ai fini della verifica del superamento dei tassi soglia di cui ai DD.MM. attuativi della L. 108/96 e, in ragione dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca, di escludere dalle somme in ipotesi ripetibili all'esito dei ricalcoli effettuati i versamenti effettuati prima del 9.4.2003 ove si tratti di versamenti eseguiti in assenza di affidamento oppure superando i limiti dell'affidamento; specificando conclusivamente l'ammontare dei saldi dei rapporti come ricalcolati, con chiara indicazione dell'esistenza di importi a credito ovvero a debito del correntista.

I rapporti bancari intercorsi tra le parti, come verificato dal c.t.u., risultano essere: il conto corrente di corrispondenza n° 35322069 (già n. 81385480155) che risulta di fatto il rapporto principale tra i diversi rapporti intrattenuti dalla società attrice con la banca, in quanto sullo stesso sono stati riscontrati in accredito i movimenti relativi alle anticipazioni dei rapporti tecnici, mentre di contro in addebito sono stati riscontrati i movimenti per giroconto competenze trimestrali di questi ultimi, vale a dire del conto n. 6152025275/29 e n. 6152025278/60; nonché i conti corrente anticipi su fatture n. 6152025275/29 e n. 6152025278/60.

Le condizioni economiche applicabili ai predetti rapporti sono state analiticamente riportate nella relazione peritale integrativa (cfr. pagg. 8-9).

Il c.t.u. ha verificato che la modalità di capitalizzazione viene riscontrata sia nel contratto del conto n. 35322069, che nel contratto del conto n. 6152025278/60, la quale risulta in entrambi i casi di tipo trimestrale; che



non si riscontra la pattuizione circa una concessione creditizia; che in entrambi i casi si rileva una pattuizione della CMS sul massimo utilizzo trimestrale (oltre il limite del fido, ovvero eccezionalmente consentito) che è stata applicata continuativamente su un fido di fatto e non occasionalmente come consentito; che il regime delle valute risulta regolamentato.

Il ctu, nell'eseguire il calcolo del saldo contabile, si è quindi attenuto ai criteri indicati nel quesito integrativo e ha utilizzato ai fini della ricostruzione gli estratti conto e i documenti contrattuali indicati innanzi.

In particolare, una volta rilevato la mancanza di contratto di apertura di credito pur in presenza di una costante scopertura di conto e, quindi, l'insussistenza di alcuna relativa pattuizione del tasso di interesse debitore disciplinato in un contratto scritto, ha correttamente applicato per tutti i rapporti il tasso d'interesse di cui all'art. 117, comma 7, TUB, con capitalizzazione trimestrale nel rapporto di conto corrente n. 35322069 siccome validamente pattuita in conformità alla delibera Cicr 9.2.2000 (per i rapporti anticipi fatture, trattandosi di conti tecnici che girocontano le competenze sul conto ordinario, è stata evidentemente applicata la capitalizzazione semplice); sono state escluse le spese non pattuite; è stata applicata la disciplina pattizia in ordine alla regolamentazione delle valute a debito e a credito.

Quanto alla c.m.s., infine, le relative annotazioni sono state eliminate dal c.t.u., ancora correttamente, atteso che la relativa pattuizione risulta nulla per indeterminatezza poiché pattuita non già per un affidamento ma per eventuali scoperti transitori. Sul punto, giova rilevare che, benché il giudice di legittimità (Cass. 12965/2016) abbia definitivamente risolto il problema della sussistenza di una giusta causa giustificatrice della commissione di massimo scoperto, anche per tale commissione vale la questione della determinatezza o determinabilità dell'oggetto, per cui in assenza di univoci criteri di determinazione del suo importo, la relativa pattuizione va ritenuta nulla, con diritto del correntista alla ripetizione di quanto indebitamente versato.



Alcuna usurarietà è stata riscontrata dal CTU a seguito della relativa verifica effettuata sulla scorta delle Istruzioni della Banca d'Italia.

Orbene, in aderenza ai criteri di cui all'ordinanza di conferimento dell'incarico, il CTU ha ricostruito i saldi dei conti corrente, alla data del 20.1.2009 (data di estinzione del rapporto ordinario n. 35322069) accertando la sussistenza di un saldo creditore totale in favore della correntista pari ad euro 59.793,72.

Nello specifico, sono risultati i seguenti saldi ricalcolati: + euro 63.293,67 per il c/c n. 35322069; - euro -3.262,25 per il c/c n. 6152025275/29; - euro -237,70 per il c/c n. 6152025278/60.

L'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca, alla luce della accertata sussistenza di un fido di fatto che non consente di ritenere il carattere solutorio delle rimesse antecedenti il decennio dalla notifica dell'atto di citazione, è infondata. Nella specie, infatti, il termine di prescrizione decennale decorre dalla data di chiusura del rapporto e, quindi, dal 2009, sicché alla data di notifica della domanda introduttiva del giudizio alcuna prescrizione si era realizzata.

E' altresì infondata l'eccezione della banca di irripetibilità delle somme chieste dal correntista, ex art. 2034 c.c., siccome pagamenti spontanei di obbligazioni naturali. E' invero principio pacifico quello secondo cui il pagamento effettuato in esecuzione di una pattuizione contrattuale successivamente dichiarata nulla è ripetibile, perché non può qualificarsi come adempimento di un'obbligazione naturale in quanto non è possibile rinvenire il presupposto della spontaneità né quello dell'esecuzione di un dovere morale o sociale (Cass. 15954/2017).

E' ancora infondata l'eccezione della banca secondo cui la mancata contestazione degli estratti conto inviati al correntista renderebbe infondata la domanda di ripetizione, atteso il noto principio secondo cui la mancata contestazione dell'estratto conto e la connessa implicita approvazione delle operazioni in esso annotate riguardano gli accrediti e gli addebiti considerati



nella loro realtà effettuale, nonché la verità contabile, storica e di fatto delle operazioni annotate, ma non impediscono la formulazione di censure concernenti la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti (Cass. 23421/2016; 11626/2011).

In definitiva, va dichiarato che, alla data del 20.01.2009 (data di estinzione del rapporto ordinario n. 35322069) il saldo del c/c n. 35322069 era pari ad euro 63.293,67 a credito del correntista; il saldo del c/c n. 6152025275/29 era pari ad euro 3.262,25 a debito del correntista; il saldo del c/c n. 6152025278/60 era pari ad euro 237,70 a debito del correntista.

Pertanto, nei limiti dell'accertamento degli effettivi saldi effettuato dal CTU sulla scorta del corretto esame dei documenti in atti e della corretta applicazione dei criteri di ricalcolo dei saldi dei conti corrente oggetto di giudizio, la correntista – operata la compensazione tra il saldi a crediti/debito dei rapporti bancari in oggetto – risulta creditrice della banca convenuta del complessivo importo di euro 59.793,72.

Parte convenuta dovrà pertanto essere condannata al pagamento, in favore dell'attrice, del predetto importo di euro 59.793,72 oltre interessi al tasso legale dalla domanda (9.4.2013) al soddisfo.

La domanda di risarcimento danno formulata dalla parte attrice sulla deduzione della violazione dei principi di correttezza e buona fede da parte della banca va rigettata per mancata allegazione e prova di alcun danno subito; va altresì rigettata la domanda attrice di risarcimento del maggior danno ex art. 1224 c.c. nulla avendo provato in proposito parte attrice, con particolare riferimento ad un eventuale suo ricorso al credito bancario sostenendone i relativi interessi passivi.

Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, sulla scorta del d.m. 38/17, tenuto conto delle questioni trattate, dell'attività svolta, del valore della causa con riferimento al *decisum*.



Le spese di c.t.u. già liquidate in corso di causa in favore del dott.

████████████████████ vanno poste definitivamente a carico della convenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, 2 SEZIONE civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:

1) Dichiaro che alla data del 20.01.2009 il saldo finale del c/c n. 35322069 era pari ad euro 63.293,67 a credito del correntista; il saldo del c/c n. 6152025275/29 era pari ad euro 3.262,25 a debito del correntista; il saldo del c/c n. 6152025278/60 era pari ad 237,70 a debito del correntista.

2) Condanna la banca convenuta al pagamento in favore dell'attrice – operata la compensazione tra i saldi a crediti/debito dei rapporti bancari di cui al capo 1) – del complessivo importo di euro 59.793,72 oltre interessi al tasso legale dalla domanda (9.4.2013) al soddisfo.

3) Rigetta per il resto la domanda attrice.

4) Condanna la banca convenuta al pagamento in favore dell'attrice delle spese processuali, che liquida in euro 700,00 per esborsi ed euro 9.000,00 per compenso, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa come per legge.

5) Pone le spese di CTU definitivamente a carico della parte convenuta.

Così deciso in Napoli, il 6 settembre 2021

Il Got Aldo Aratro

L'originale di questo provvedimento è un documento informativo sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informativo ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012, n. 209.